



Autoriparazione e nuove tecnologie

La transizione ecologica spinge l'innovazione

Il mercato dell'auto è stato coinvolto dalla recessione causata dalla pandemia registrando, nel 2021, un flusso di immatricolazioni del 23,5% inferiore rispetto a quello del 2019. In parallelo, nell'arco degli ultimi due anni si è registrato un profondo mutamento nella composizione del mercato: il mondo delle auto ibride elettriche, ibride elettriche plug-in ed elettriche, grazie al sistema degli incentivi, è arrivato a pesare per il 42,1% delle immatricolazioni di autoveicoli degli ultimi dodici mesi a marzo 2022, avvicinando il 47,8% delle autoveicoli alimentate a benzina e diesel; nel 2019 la quota delle immatricolazioni di ibride ed elettriche si fermava al 6,6%. Oltre la metà delle imprese della filiera dell'auto opera nell'autoriparazione: nel 2021 le imprese del comparto della manutenzione e riparazione di autoveicoli sono 92.087, con un'alta vocazione artigiana: le 70.453 imprese artigiane rappresentano infatti i tre quarti (76,5%) del comparto.

Nel settore l'Italia è leader in Europa, con la più elevata quota di addetti dell'autoriparazione sul totale degli occupati delle imprese tra i primi dieci paesi dell'Unione europea, pari all'1,4%, a fronte dell'1,0% dell'Ue a 27, e con un contributo all'economia più elevato di 0,3 punti rispetto all'1,1% della Spagna, di 0,5 punti superiore allo 0,9% della Germania e della Francia.

Il settore della manutenzione autoveicoli segna un recupero del fatturato e nel quarto trimestre del 2021 del 2,7%, dopo il +4,6% segnato nel trimestre precedente e avvicinano i livelli precedenti allo scoppio della pandemia, risultando dell'1,5% inferiore rispetto al quarto trimestre 2019. Le perdite registrate dalle imprese dell'autoriparazione nel corso della recessione sono state pesanti, cumulando nel bien-

nio della pandemia minori ricavi per 2,7 miliardi di euro rispetto al livello di fatturato del 2019, di cui 2,1 miliardi nel 2020.

Nonostante la pressione sui costi d'impresa, più marcata nel nostro Paese rispetto alla media europea, i prezzi della manutenzione auto in Italia segnano un aumento del +2,6%, di 1,3 punti inferiore rispetto al +3,9% dell'Eurozona. Le strozzature delle filiere globali, la transizione energetica e l'escalation dei prezzi dell'energia - accelerata dallo scoppio della guerra in Ucraina - evidenziano criticità che interessano il mondo dell'auto.

Sul fronte dei prezzi delle commodities, sull'aumento dei prezzi del rame, cresciuti del 18% all'anno tra il 2019 e il 2022 influisce l'accelerazione della domanda legata alla produzione di veicoli elettrici e punti di ricarica, oltre a quella indotta dalla produzione di impianti per il solare e l'eolico.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Le novità fiscali della legge di conversione del decreto "sostegni ter".

da pag. 2

Consulenza del Lavoro: Tra le novità

la pubblicazione on line del modello UNIURG per indisponibilità dei sistemi informatici.

da pag. 8

Credito: La convenzione di tesoreria.

da pag. 12

Affari Generali: Adottate le norme amministrative

che regolamentano gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

da pag. 13

Ambiente e Sicurezza:

Etichettatura ambientale degli imballaggi: aggiornamento della normativa.

da pag. 14

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	pomeriggio	CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

LE NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO "SOSTEGNI TER"

1. PREMESSA

Il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, in materia di sostegno alle imprese ed operatori economici, emanato a fronte del proseguimento dell'emergenza sanitaria COVID-19 (cd. "decreto Sostegni ter") è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 4 del 27 gennaio 2022) ed è stato convertito con modificazioni nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022).

Si ricorda che le disposizioni contenute nel predetto Decreto-legge n. 4/2022 sono già state commentate con l'Informativa n. 5 del 1° febbraio 2022 redatta a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con la presente Informativa si commentano le misure fiscali di maggior interesse a seguito delle modifiche intervenute nel corso del processo di conversione in legge del decreto Sostegni ter.

2. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (Articolo 1)

Con l'articolo 1 è stato rifinanziato il Fondo previsto dall'art. 2 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) per il sostegno delle attività chiuse fino al 31 marzo 2022 (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'art. 6, comma 2 D.L. n. 221/2021 convertito con modificazio-

ni dalla legge n. 11 del 18 febbraio 2022).

Inoltre, per le medesime imprese, viene prevista una sospensione dei termini di pagamento per i versamenti:

- delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dell'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I predetti versamenti potranno pertanto essere effettuati entro il 16.10.2022, in un'unica soluzione.

3. FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (Articolo 2)

Con l'articolo 2 è concesso un contributo a fondo perduto alle imprese, che svolgono in via prevalente le seguenti attività di commercio al dettaglio:

- 47.19 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
- 47.30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 47.43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video in esercizi specializzati;
- 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- 47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
- 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- 47.75 commercio al dettaglio di cosmetici di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- 47.76 commercio al dettaglio di fiori piante semi fertilizzanti animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- 47.77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- 47.78 commercio al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di 2 mano in es. specializzati;
- 47.79 commercio al dettaglio di articoli di 2 mano in negozi;

- 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili abbigliamento e calzature;
- 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
- 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi banchi mercati.

Per beneficiare del contributo, i ricavi del 2019 non devono essere superiori a 2 mln di euro e si deve essere verificata una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019.

Le risorse finanziarie del fondo previsto sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell'apposita istanza.

4. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Articolo 3)

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'integrazione di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da destinare

ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 4/2022.

Il comma 2 sempre dell'articolo 3, incrementa il fondo di 40 milioni di euro da destinare alle imprese che svolgono le seguenti attività:

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie;
- 56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.21 fornitura di pasti preparati (catering ed eventi);
- 56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 93.11.2 gestione piscine.

Il comma 2-bis prevede che in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Il contributo spetta se nell'anno 2021 le imprese hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019.

Il contributo spetta anche ai soggetti nati nel 2020 per i quali in luogo dei ricavi, la riduzione del 40% deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Sarà un D.M. del Ministero dello sviluppo economico a disciplinare tempi e modalità operative.

Il comma 3 prevede che la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negati-

vi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 è riconosciuto anche per l'esercizio in corso al 31.12.2021 alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili della moda del calzaturiero e della pelletteria aventi i seguenti codici Ateco:

- 47.51 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili;
- 47.71, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento;
- 47.72.commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle.

Il comma 4-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4/2022, dispone che in considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

5. NEUTRALITÀ CIVILISTICA DELLA REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE (Articolo 3, comma 3-bis)

Il comma 624 della legge n. 234 del 2021 ha previsto la possibilità per i soggetti che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in applicazione della disciplina in materia di rivalutazione dei beni e di riallineamento dei valori fiscali, di revocare l'opzione.

Il comma 3-bis dell'articolo 3 introdotto in sede di conversione consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, ai sensi del comma 624 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.

6. FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO (Articolo 4)

L'articolo 4 dispone che il fondo unico per il turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022.

7. INTERVENTI EDILIZI AGEVOLABILI PER LE IMPRESE TURISTICHE (Articolo 4-bis)

L'articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione,

prevede l'inclusione di taluni interventi edilizi nel novero di quelli realizzabili da imprese turistiche al fine di incrementare l'efficienza energetica o eliminare barriere architettoniche, che possono beneficiare del credito d'imposta e dei contributi a fondo perduto previsti all'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021.

La norma citata ha riconosciuto, in favore delle imprese alberghiere, delle imprese che esercitano attività agrituristica, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, un contributo a fondo perduto per determinati interventi, da concedere entro individuati limiti di spesa fino a esaurimento delle risorse.

Il comma 2 mantiene fermo il rispetto dei limiti di spesa previsti ai commi 10 e 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, rispettivamente per il riconoscimento del credito di imposta e del contributo a fondo perduto.

Tali limiti di spesa sono pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito di imposta, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto.

8. CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (Articolo 5)

Tale articolo prevede il riconoscimento del credito d'imposta in favore di imprese turistiche a quelle che svolgono l'attività di gestione piscine (codice ATECO 93.11.20) per canoni di locazione di immobili per i mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 ai soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Va presentata da parte degli operatori economici apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto

forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

9. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (Articolo 5-bis)

L'articolo 5-bis introdotto in sede di conversione attribuisce ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di differire, ai soli fini civilistici, la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali del 2021 e 2022. Al riguardo si veda nostra Informativa n. 14/2022.

10. MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA (Articolo 8)

In considerazione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 prevedono il rifinanziamento e l'incremento per l'anno 2022 dei fondi di emergenza destinati a ristorare le categorie più colpite dai danni economici causati dall'emergenza sanitaria, al fine di assicurare un adeguato sostegno al settore della cultura.

Per tale ragione, il comma 1 incrementa i fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

I commi 3 e 4 mirano a contribuire al sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle misure di restrizione per il contenimento della diffusione del COVID-19 e sono rivolti ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, già prevista dall'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Correlativamente, il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione in questione, prevedendo altresì che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

11. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (Articolo 9)

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 è concesso il credito di imposta del 50% e vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

12. PIANO TRANSIZIONE 4.0 (Articolo 10)

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

13. PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA E DEL TERMINE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2022 (Articolo 10-quater)

L'articolo 10-quater introdotto in sede di conversione fissa al 29 aprile 2022 (in luogo del 7 aprile 2022) il termine entro il quale deve essere presentata la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo/cessione del credito riferito alla detrazione per interventi edilizi effettuati nel 2021 nonché alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (comma 1).

Conseguentemente, viene differito dal 30 aprile 2022 al 23 maggio 2022 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (comma 2).

14. RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (Articolo 10-quinquies)

L'articolo 10-quinquies, introdotto in sede di conversione, dispone che sia considerato tempe-

stivo e non determini quindi l'inefficacia delle definizioni a titolo di rottamazione ter, di rottamazione risorse proprie UE e di c.d. "saldo e stralcio", il pagamento delle rate connesse alle citate definizioni, effettuato:

- ➔ nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
- ➔ entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021;
- ➔ ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno.

Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

15. CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE (Articolo 15)

La norma attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa in esame, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;

quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n.196 del 2009.

"CARO PETROLIO" PRIMO TRIMESTRE 2022

L'art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000, riconoscono agli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

Come confermato dall'Agenzia delle Dogane nella recente Nota 31.3.2022, n. 142124/RU l'agevolazione in esame spetta per:

- ➔ l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, esercitata da:
 - persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 - persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'apposito Elenco;
 - imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- ➔ l'attività di trasporto persone svolta da Enti pubblici / imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario (il bonus non spetta con riferimento ai veicoli di categoria M1, ossia aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente);
- ➔ l'attività di trasporto persone effettuata da Enti pubblici / imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Il beneficio in esame è determinato in base agli incrementi dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi nei periodi di riferimento. A seguito della riduzione da parte del DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Crisi Ucraina" dell'accisa applicata al gasolio usato come carburante per il periodo 22.3.2022 - 21.4.2022, l'Agenzia delle Dogane nella citata Nota n. 142124/RU precisa che per il primo trimestre 2022 vanno considerati gli acquisti effettuati dall'1.1.2022 al 21.3.2022 (sono agevolabili i litri riforniti entro la fine della giornata del 21.3.2022, anche se utilizzati nei giorni successivi).

Per il predetto periodo il comma 3 dell'art. 1, DL n. 21/2022 ha disposto la disapplicazione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio commerciale (€

403,22 per 1.000 litri) in quanto meno favorevole per i soggetti in esame.

Dopo aver evidenziato quanto sopra, la stessa Agenzia precisa che, in relazione ai consumi del periodo 1.1 - 21.3.2022 il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto. Si rammenta che a decorrere dal 2020, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante l'art. 8, comma 1, DL n. 124/2019, ha introdotto un parametro per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo agevolabile, per ogni chilometro percorso.

Termini per la richiesta del beneficio

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Dogane un'apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per il periodo riferimento consumi 2022 i termini della presentazione della domanda sono :

- ➔ Primo trimestre Entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato)
- ➔ Secondo trimestre Entro il 2.8.2022 (il 31.7 cade di domenica)
- ➔ Terzo trimestre Entro il 31.10.2022
- ➔ Quarto trimestre Entro il 31.1.2023

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: PREVISTA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 573 del 28/03/2022 comunica che dalla stessa data è stata resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la procedura utile ad effettuare le comunicazioni telematiche per l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomi occasionali.

La comunicazione preventiva, diventata obbligatoria dal 21/12/2021, salvo un periodo transitorio fino al 18/01/2022, veniva assolta tramite l'invio di una mail ad un apposito indirizzo istituzionale con l'indicazione di dati essenziali.

Dal 28/03/2022 è stata prevista una nuova procedura totalmente telematica sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali accessibile con SPID o CIE che sostituisce l'invio della mail.

I dati richiesti sono i medesimi della mail, con la particolarità che nel campo "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio" il modello permette di scegliere tramite un menù a tendina, solo tre opzioni: entro 7 giorni, entro 15 giorni o entro 30 giorni.

Se l'opera o il servizio non sarà terminato entro il termine indicato, sarà necessario procedere con una nuova comunicazione.

E' stato previsto un periodo transitorio di entrata in vigore della procedura telematica.

Infatti sarà possibile assolvere all'obbligo tramite mail fino al 30/04/2022.

Dall'01/05/2022 sarà considerata valida solo la procedura telematica, pertanto in mancanza di questa ed eventualmente in presenza della mail, l'Ispettorato procederà comunque alla sanzione.

ON LINE IL MODELLO UNIURG PER INDISPONIBILITÀ DEI SISTEMI INFORMATICI

Il Ministero del Lavoro, con Decreto direttoriale n. 194/2022, ha stabilito che in caso di indisponibilità dei sistemi informatici volti alla comunicazione preventiva dell'instaurazione dei rapporti di lavoro dipendente, dal 6/04/2022 occorrerà effettuare la comunicazione tramite il modello UNIURG non più tramite fax ma direttamente dal sito del Ministero.

Dalla data del 6/04/2022 è stato quindi dismesso lo strumento del fax e qualsiasi comunicazione fatta tramite questo strumento a qualsiasi numero dal 7/04/2022 non verrà considerata valida.

Da oggi pertanto si potrà procedere alla compilazione del modello UNIURG sul sito <https://couniurg.lavoro.gov.it>, accessibile solo tramite SPID, ogni volta che non sarà possibile effettuare la comunicazione UNILAV preventive tramite i consueti canali per indisponibilità dei servizi informatici, salvo poi l'invio del modello UNILAV appena il sito tornerà ad essere disponibile.

RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ DI GENERE

Il Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, in vigore dal 30 luglio 2021, prevede all'articolo 47 una serie di regole da rispettare sulla parità di genere nei luoghi di lavoro al fine di partecipare alle gare di appalto pubbliche.

La legge 162/2021 ha introdotto, con decorrenza 01/01/2022, delle modifiche al D.Lgs. 198/2006 allo scopo di integrare la disciplina del D.L. 77/2021 per favorire la riduzione della disparità di genere nell'ambito anche degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Viene meglio definita la nozione di discriminazione indiretta intendendo anche come tale gli atti del datore di lavoro di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro che, modificando l'organizzazione delle condizioni e il tempo di lavoro, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
- b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
- c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

L'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 prevedeva un rapporto biennale sulla situazione occupazione per le aziende che occupavano oltre 100 lavoratori.

Con le modifiche apportate dalla legge 162/2021, la soglia occupazione è passata da 100 a 50 unità.

Il numero dei lavoratori va conteggiato al momento dell'invio del prospetto informativo e vanno conteggiati tutti i lavoratori senza esclusione alcuna.

La periodicità resta sempre biennale ma inizialmente non si faceva cenno alla scadenza. Con notizia del 4/04/2022, il Ministero del Lavoro ha però comunicato che per il biennio 2020/2021 la scadenza sarà il 30/09/2022.

Per i bienni successivi la scadenza resta fissata come in passato al 30/04 dell'anno successivo al biennio di riferimento.

Il contenuto e il modello dell'informativa andranno approvati dal Ministero del Lavoro nel rispetto dei seguenti dati essenziali:

- ➔ il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile;
- ➔ il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza;
- ➔ il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno;
- ➔ le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale;
- ➔ l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore;
- ➔ informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
- ➔ le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria.

Il rapporto va trasmesso esclusivamente in via

telematica compilando il modello presente sul sito del Ministero del lavoro accessibile tramite SPID e va trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali se presenti.

Il Ministero renderà disponibile il rapporto alla Consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di omessa presentazione del rapporto, la Direzione Regionale per il lavoro provvederà a segnalare la mancanza ai destinatari ed inviterà l'azienda a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione da 103,00 Euro a 516,00 Euro. Qualora l'inottemperanza si protracesse per oltre 12 mesi, l'azienda avrà la sospensione di un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.

In caso di rapporto falso o mendace la sanzione amministrativa va da 1.000,00 a 5.000,00 Euro.

Certificazione della parità di genere

Dall'01/01/2022 è stata introdotta la Certificazione della parità di genere al fine di poter attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere. Le regole per conseguire detta certificazione saranno previsti in un apposito DPCM. Alle aziende in possesso di tale certificazione sarà concesso uno sgravio contributivo per il 2022 non superiore all'1% dei contributi dovuti e nel limite massimo di 50.000,00 Euro annui per ciascuna azienda. Anche per questo è necessario attendere un Decreto Ministeriale a seguito del DPCM di cui sopra.

Alle aziende private che, il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, saranno in possesso della Certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

OBBLIGHI SULLA PARITA' UOMO-DONNA NEI CONTRATTI DI APPALTO

La legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 prevede che le aziende che intendono partecipare ad appalti pubblici finanziati anche in parte con risorse del PNRR, debbano presentare una relazione sulla situazione occupazionale maschile e femminile.

Per le aziende con più di 50 dipendenti si tratta del prospetto informativo biennale obbligatorio per legge, mentre per le aziende che occupano meno di 50 dipendenti è possibile presentare la stessa in-

formativa sempre compilata dal sito del Ministero del Lavoro oppure occorre predisporre una dichiarazione con le stesse informazioni.

La procedura del Ministero del Lavoro prevede infatti la possibilità anche per le piccole medie aziende (da 15 a 50 dipendenti) di compilare facoltativamente il rapporto biennale sul proprio sito.

Per le aziende con più di 50 dipendenti la relazione va presentata al momento della domanda di partecipazione alla gara di appalto, mentre per le aziende tra 15 e 50 dipendenti, la relazione va presentata entro 6 mesi dalla conclusione del contratto di appalto.

Anche le penalità sono quindi diverse.

Mentre il mancato adempimento comporta per le aziende con più di 50 dipendenti l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto, per le aziende tra 15 e 50 dipendenti il mancato adempimento comporterà unicamente delle sanzioni.

Per far fronte a tale adempimento, sul sito del Ministero del Lavoro è stato inserito un comunicato che rende disponibile dall'11/02/2022 l'applicativo per la compilazione del rapporto biennale anche alle aziende con più di 50 dipendenti.

I contratti di appalto devono includere clausole dirette a promuovere l'imprenditorialità giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne di qualsiasi età, nonché l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

Sono previsti requisiti necessari da inserire nell'offerta come l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di riservare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a giovani under 36 e a donne nonché l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e di inserimento lavorativo dei disabili.

Anche questa inottemperanza comporta per le aziende da 15 a 50 dipendenti una penale nonché l'impossibilità per 12 mesi di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione l'obbligo di rispettare le sopra esposte percentuali, oppure prevedere quote inferiori al 30% dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntual-

mente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. I bandi possono anche prevedere delle premialità (come punteggi più alti) per chi adotta una percentuale maggiore rispetto a quella di legge. Il limite minimo del 30% va rispetto sia relativamente ai giovani sotto i 36 anni che relativamente alle donne. Non basta quindi raggiungere la quota del 30% solo di giovani o viceversa solo di donne, a meno che non si tratti di donne under 36, nel qual caso verrebbero rispettati entrambi i limiti. La percentuale va conteggiata sulla manodopera totale assunta da appaltatore e subappaltatore. Pertanto se già il subappaltatore raggiunge il requisito del 30% di under 36 e il 30% di donne, l'appaltatore non avrà alcun onere.

Il regime sanzionatorio si applica nei seguenti casi:

- ➔ mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- ➔ mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti in materia di collocamento mirato;
- ➔ mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne.

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Per la mancata produzione della relazione di genere è prevista anche l'impossibilità di partecipare a gare per 12 mesi.

ESONERO 0,8% CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ISTRUZIONI INPS

La legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 ha previsto all'articolo 1, comma 121, che "in via eccezionale, per i periodi di paga dall'01/01/2022 al 31/12/2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 Euro, mag-

giurato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.”

L'Inps con la Circolare n. 43 del 22/03/2022 fornisce le prime istruzioni operative.

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia pubblici che privati, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro assuma la qualifica di imprenditore o meno, ad esclusione del solo personale domestico in quanto vengono già applicate particolari aliquote contributive.

La condizione per poter fruire dell'esonero è che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l'importo di Euro 2692,00.

La verifica andrà fatta mensilmente, quindi potrà capitare che taluni lavoratori abbiano diritto al beneficio in alcuni mesi sì e in altri no.

Per quanto riguarda il mese di dicembre l'importo di Euro 2692,00 deve essere maggiorata del rateo della tredicesima. Verrà quindi riconosciuto un esonero dello 0,8% sia sulla retribuzione di dicembre se non supera Euro 2692,00 sia sulla tredicesima se anche questa non supera Euro 2692,00.

Per quanto riguarda i ratei di mensilità aggiuntiva erogati mensilmente, sarà possibile beneficiare dell'esonero se la retribuzione lorda sarà inferiore ad Euro 2692,00 e anche dell'esonero per la tredicesima nel caso in cui l'importo mensile sia inferiore/uguale ad euro 224,00 mensili (2692/12).

Nel caso in cui il CCNL, o altra contrattazione territoriale o aziendale, preveda la corresponsione di ulteriori mensilità aggiuntive, nel mese di erogazione di tali mensilità non sarà previsto alcun esonero se la retribuzione maggiorata della mensilità aggiuntiva supererà Euro 2692,00.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI APRILE 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,936%	Euribor 3m + 5,350 = 4,886%	Euribor 3m + 6,750 = 6,286%	Euribor 3m + 8,300 = 7,836%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,536%	Euribor 3m + 3,700 = 3,236%	Euribor 3m + 4,700 = 4,236%	Euribor 3m + 5,400 = 4,936%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,536%	Euribor 3m + 3,700 = 3,236%	Euribor 3m + 4,700 = 4,236%	Euribor 3m + 5,400 = 4,936%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,786%	Euribor 3m + 5,150 = 4,686%	Euribor 3m + 6,300 = 5,836%	Euribor 3m + 8,300 = 7,836%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,936%	Euribor 3m + 2,900 = 2,436%	Euribor 3m + 4,700 = 4,236%	Euribor 3m + 5,400 = 4,936%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,536%	Euribor 3m + 3,700 = 3,236%	Euribor 3m + 4,700 = 4,236%	Euribor 3m + 5,400 = 4,936%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,786%	Euribor 3m + 5,150 = 4,686%	Euribor 3m + 6,750 = 6,286%	Euribor 3m + 8,300 = 7,836%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,536%	Euribor 3m + 3,700 = 3,236%	Euribor 3m + 4,700 = 4,236%	Euribor 3m + 5,400 = 4,936%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,536%	Euribor 3m + 3,700 = 3,236%	Euribor 3m + 4,700 = 4,236%	Euribor 3m + 5,400 = 4,936%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,786%	Euribor 3m + 5,150 = 4,686%	Euribor 3m + 6,300 = 5,836%	Euribor 3m + 7,500 = 7,036%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,936%	Euribor 3m + 2,900 = 2,436%	Euribor 3m + 3,800 = 3,336%	Euribor 3m + 4,900 = 4,436%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,536%	Euribor 3m + 3,700 = 3,236%	Euribor 3m + 4,700 = 4,236%	Euribor 3m + 5,400 = 4,936%

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro

Nuovo regolamento

L'agenzia delle Dogane con Determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 pubblicate sul sito dell'Agenzia, comunica che sono state adottate le norme amministrative che regolamentano gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

La disciplina riguarda, in particolare, gli apparecchi già esistenti e dotati di nulla osta antecedente all'anno 2003 oppure gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici installati prima del 1 giugno 2021. Per tali apparecchi è previsto l'obbligo per il proprietario/possessore di richiesta di un nuovo nulla osta (cioè un titolo autorizzatorio) per poterli mantenere in esercizio.

La richiesta deve essere fatta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 30 aprile 2022. A partire dal 1 maggio 2022, gli apparecchi privi del nuovo nulla osta non potranno essere installati negli esercizi pubblici e, quindi, ove presenti, dovranno essere rimossi. Il proprietario/possessore di apparecchi privi di nulla osta presenti negli esercizi pubblici, dal 1 maggio 2022 è passibile della sanzione amministrativa prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f quater) del TULPS, per un importo compreso fra 5.000,00 e 50.000,00 euro per ogni apparecchio.

La richiesta di nulla osta deve essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica accedendo all'area riservata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) disponibile in alto a destra della home page. Per accedere all'area riservata è necessario essere in possesso di una delle tre modalità di autenticazione: SpId, CNS o CIE.

Confartigianato Forlì è come sempre disposizione per assistere nella produzione della documentazione richiesta.

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: AGGIORNAMENTO

Il Governo italiano lo scorso 7 aprile ha notificato alla Commissione Europea lo schema di decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 114 del 16 marzo 2022, recante adozione delle Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi, ai sensi dell'art. 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06.

Tale procedura prevede un periodo di 3 mesi durante il quale la Commissione e altri Stati membri esamineranno e risponderanno al testo notificato. Tale periodo terminerà il prossimo 8 luglio 2022, quando poi il decreto potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che il Ministero della Transizione ecologica adotterà tali linee guida entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura ambientale, prevista per il prossimo 1 gennaio 2023.

sicurezza@confartigianato.fo.it